



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con delibera C.C. n.7 del 12/2/1993

CAP. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15 settembre 1989, n.48 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142 ed integrata dalla Legge 29 ottobre 1984, n.735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti sono definiti dalla Legge 1/90.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Art. 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale prevista dal successivo art.7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate e comunque nel rispetto dell'art.4 – 5° comma della L.1/90.

Art. 3

Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati. L'attività può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art.20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o, se esista un socio lavorante o un dipendente provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere o barbiere.

Art. 4

Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23 dicembre 1970, n.1142, dell'art.4 della L.R. n.48 del 15 settembre 1989 e dell'art.3 della legge 4 gennaio 1990, n.1.

Successivamente ex art.13 del presente regolamento dovrà iscriversi all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n.443; iscrizione al Registro delle Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiana.

Art. 5

Tipologia delle autorizzazioni

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6

Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art.1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7

Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2-bis della Legge 14 febbraio 1963, n.161 per l'attività di parrucchiere, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, è nominata dal Consiglio Comunale sulla base delle norme statutarie e integrata con la presenza di n. 1 rappresentante della categoria di estetista designato dall'Unione Artigiani, nel caso in cui si discuta di attività di "estetista".

Il Presidente della Commissione predetta è il Sindaco o l'Assessore delegato.

Art. 8

Compiti della commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art.1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse più utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 9

Funzionamento della Commissione consultiva comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi

componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.
Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti, il Comune provvede alla sostituzione.
La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10

Ricorsi

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAP. II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.11

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza o autocertificazione;
- b) planimetria dei locali in scala dove si intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro.

Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n.443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.7, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art.2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o con raccomandata A/R.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare gli uffici competenti.

Art. 13

Inizio attività

Entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o del registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.

Art. 14

Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il Responsabile sanitario del settore Igiene Pubblica dell'U.S.S.L.

Art. 15

Cessazione dell'attività o modificazione di titolarità dell'impresa

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè alleggi alla domanda di cui all'art.11, copia autentica od equipollente del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare di autorizzazione, gli eredi potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III° comma dell'art.5 della legge 8 agosto 1985, n° 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.

Art. 16

Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio, dovranno presentare domanda al Sindaco, osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata e grave necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAP. III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 17

Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

CAP. IV

ORARI E TARIFFE

Art. 18

Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali verranno determinati dall'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari d'apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAP. V

DISTANZE

Art.20

Distanze tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della seguente "distanza minima":

- fra esercizi di estetica ml.100 ad esclusione dei casi di apertura di esercizio di estetista presso i negozi di parrucchiere;

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un percorso pedonale.

CAP. VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21

Controlli

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 23

Abusivismo

Le attività comunque esercitate precedentemente all'adozione del presente Regolamento dovranno essere regolarizzate ai sensi dell'art.11 della Legge n. 1/90.

Art. 24

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista può essere sospesa per violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art.13.

Il provvedimento di revoca sarà immediatamente notificato.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAP. VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25

Integrazione delle vecchie autorizzazioni

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 26

Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, le deliberazioni del Consiglio Comunale nn.17/73, 65/82, 5/89, per quanto riguarda la materia disciplinata nel presente regolamento.